



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 25;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare l'articolo 19, commi 5 e 5-bis;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, e in particolare, l'articolo 14, comma 16;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, e prevede che, dall'anno scolastico 2014-15, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedano al dimensionamento, sulla base del predetto accordo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la prevista consistenza delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 luglio 2015, n. 466, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2015, con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2015-2016, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
- CONSIDERATO che non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, che non è stato possibile procedere all'adozione del decreto interministeriale previsto e che, pertanto, le Regioni hanno proceduto autonomamente al dimensionamento;
- RITENUTO necessario, tuttavia, definire il contingente organico dei dirigenti scolastici ai fini del regolare avvio dell'anno scolastico 2016-2017;
- RILEVATA l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come comunicata e confermata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 98 del 2011 e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Art. 1

1. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l'anno scolastico 2016-2017, secondo i contingenti indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Tali contingenti sono ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali.
3. Nella medesima tabella è, altresì, indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia, Trieste e Udine per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO

Stefania Giannini

MS





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

Dirigenti scolastici

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE (a)	ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE (b)	C.P.I.A. (c)	TOTALI (a-b+c)
ABRUZZO	194	10	3	187
BASILICATA	123	15	2	110
CALABRIA	372	38	6	340
CAMPANIA	1.001	46	7	962
EMILIA ROMAGNA	524	17	12	519
FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.)	153	5	4	152
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slov.)	14	0	0	14
LAZIO	726	29	10	707
LIGURIA	189	10	6	185
LOMBARDIA	1.130	17	19	1.132
MARCHE	239	19	2	222
MOLISE	53	0	2	55
PIEMONTE	555	5	12	562
PUGLIA	661	30	7	638
SARDEGNA	278	9	4	273
SICILIA	850	28	10	832
TOSCANA	478	22	11	467
UMBRIA	140	5	1	136
VENETO	601	29	7	579
TOTALE	8.281	334	125	8.072

N.B.: Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla Legge n. 111/2011, così come modificata dalla Legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza.

Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Alla lett. c) sono indicati i Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti.

Pertanto le istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato sono

8.072

